

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Carla Kaufmann

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Mariatheresia Obkircher

numero:

27i

del:

2024-03-14

autore:

Iwan Gasser

Stefano Seppi

## Circolare

A tutti gli enti pubblici, associazioni, imprese interessate

### Obbligo di trasparenza per i contributi pubblici - termine 30/06 - mancanza di mezzi finanziari - contributi del 5 per mille

#### 1 Introduzione

Come noto<sup>1</sup>, è l'obbligatorio pubblicare le sovvenzioni, i sussidi, i contributi, gli aiuti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, se di ammontare superiore ai 10.000 Euro<sup>2</sup>. Si tratta dei "vantaggi economici" percepiti dalla Pubblica Amministrazione a partire dal 01.01.2018<sup>3 4</sup>, che devono essere pubblicati annualmente entro il 30.06<sup>5</sup> dell'anno successivo; determinante a tal fine è l'importo della sovvenzione effettivamente incassato dal 01.01. al 31.12. dell'anno in questione<sup>6</sup>.

#### 2 Obblighi per associazioni, ONLUS, fondazioni

Entro il 30.06,

- sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio pubblico ;
- oppure, in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo
- oppure, qualora l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce<sup>7 8</sup>

devono essere pubblicate le informazioni relative a:

- contributi;
- sovvenzioni
- sussidi<sup>9</sup>;

1 Ns. circolare nr. 28/2023

2 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

3 Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n.34/2540 del 23/02/2018

4 Parere del Consiglio di Stato n. 01449/2018 del 01/06/2018, punto 3

5 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

6 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

7 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

8 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

9 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: [info@winkler-sandrini.it](mailto:info@winkler-sandrini.it), certificata E-Mail PEC: [winkler-sandrini@legalmail.it](mailto:winkler-sandrini@legalmail.it)

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA  
Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano – IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

Sono escluse:

- a) le agevolazioni fiscali / previdenziali e le sovvenzioni ricevute “sulla base di un regime generale”, ossia: - accessibili a tutti coloro che presentano specifiche condizioni; - rivolte alle imprese in generale;
- b) le somme percepite a titolo di corrispettivo per una prestazione svolta / retribuzione per un incarico<sup>10 11</sup>.

ottenuti da:

- associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
- associazioni;
- Onlus;
- fondazioni
- alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri<sup>12</sup>;

erogati da parte di:

- pubbliche amministrazioni<sup>13</sup>, enti territoriali<sup>14</sup>
- enti pubblici economici ed ordini professionali<sup>15</sup>;
- società in controllo pubblico<sup>16</sup>;
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni<sup>17</sup>;

se di ammontare superiore a 10.000 Euro<sup>18</sup> e ricevuti nell'anno solare precedente. Tale limite va inteso in senso cumulativo, si riferisce cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguenzialmente, l'obbligo di informazione scatta allorché il totale dei vantaggi economici (nel senso sopra chiarito) ricevuti sia pari o superiore ad euro 10.000, con la conseguenza che vanno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00<sup>19</sup>.

Le informazioni da pubblicare<sup>20</sup>, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, devono avere ad oggetto i seguenti elementi:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale.

Esempio: rappresentazione schematica delle informazioni da pubblicare:

10 Art. 1, c. 125-bis, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

11 Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nr. 6 del 05.06.2021

12 Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

13 Art. 2-bis, c. 1, D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

14 Art. 1, c. 2, DL 165 del 30.03.2001

15 Art. 2-bis, c. 2, lett. a), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

16 Art. 2-bis, c. 2, lett. b), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

17 Art. 2-bis, c. 2, lett. c), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

18 Art. 1, c. 127, L. 04/08/2017, n. 124

19 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

20 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

Il presente prospetto contiene le informazioni obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, c. 125-bis della L. 124/2017, inerenti i contributi, le sovvenzioni ed i sussidi pubblici percepiti.

| Ente liquidatorio | Importo incassato | Data incasso | Motivo |
|-------------------|-------------------|--------------|--------|
|                   |                   |              |        |
|                   |                   |              |        |

In merito agli aiuti di stato e gli aiuti de minimis, contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la cui registrazione nella Sezione “Trasparenza” avviene ad opera del soggetto erogante, sostituisce i suddetti obblighi di pubblicazione<sup>21</sup>.

A tal fine il soggetto beneficiario deve però indicare l'esistenza degli aiuti “oggetto di obbligo di pubblicazione” nel predetto Registro:

- nel proprio sito Internet / portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

Esempio: nota di rinvio da inserire sui media digitali, ovvero sul sito:

“L'Ente (la Fondazione, la ONLUS, ecc.) nel corso del periodo d'imposta 20XX ha percepito aiuti di Stato, che, ai sensi dell'art. 52, della L. 234/2012, sono pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - [www.rna.gov.it](http://www.rna.gov.it)”

### 3 Obblighi per le imprese

#### 3.1 Gli imprenditori obbligati all'iscrizione al registro delle imprese, che svolgono:

- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti<sup>22</sup>

che percepiscono:

- contributi,
- sovvenzioni,
- sussidi<sup>23</sup>,

Sono escluse:

- le agevolazioni fiscali / previdenziali e le sovvenzioni ricevute “sulla base di un regime generale”, ossia: - accessibili a tutti coloro che presentano specifiche condizioni; - rivolte alle imprese in generale<sup>24</sup>;
- le somme percepite a titolo di corrispettivo per una prestazione svolta / retribuzione per un incarico

<sup>21</sup> Art. 1, c. 125-quinques L. 124/2017, come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

<sup>22</sup> Art. 2195 CC

<sup>23</sup> Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

<sup>24</sup> Art. 1, c. 125-bis, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

erogati da parte di:

- pubbliche amministrazioni<sup>25</sup>, enti territoriali<sup>26</sup>
- enti pubblici economici ed ordini professionali<sup>27</sup>;
- società in controllo pubblico<sup>28</sup>,
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni<sup>29</sup>;

se di ammontare superiore a 10.000 Euro<sup>30</sup> e ricevuti nell'anno solare precedente sono obbligati a pubblicarli nella nota integrativa relativa al bilancio di esercizio ovvero nella nota integrativa relativa al bilancio consolidato, se previsto. Tale limite va inteso in senso cumulativo, si riferisce cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguenzialmente, l'obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici (nel senso sopra chiarito) ricevuti sia pari o superiore ad euro 10.000, con la conseguenza che vanno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00<sup>31</sup>.<sup>32</sup>

### 3.1.1 Esempio: informazioni in nota integrativa

Il presente prospetto contiene le informazioni obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, c. 125-bis della L. 124/2017, inerenti i contributi, le sovvenzioni ed i sussidi pubblici percepiti.

| Ente liquidatorio | Importo incassato | Data incasso | Motivo |
|-------------------|-------------------|--------------|--------|
|                   |                   |              |        |
|                   |                   |              |        |

### 3.1.2 Esempio: nota di rinvio al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato:

Qualora i contributi, le sovvenzioni ed i sussidi pubblici percepiti fossero già disponibili sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, secondo la prevalente dottrina in materia, è possibile farne un richiamo, come segue:

“L'impresa, nel corso del periodo d'imposta 20XX, ha percepito aiuti di Stato, che, ai sensi dell'art. 52, della L. 234/2012, sono pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - [www.rna.gov.it](http://www.rna.gov.it) ”

### 3.2 Imprese non obbligate all'iscrizione al registro delle imprese, ovvero non obbligate alla redazione della nota integrativa:

Queste imprese sono obbligate a pubblicare le suddette informazioni entro il 30.6 di ogni anno

<sup>25</sup> Art. 2-bis, c. 1, D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

<sup>26</sup> Art. 1, c. 2, DL 165 del 30.03.2001

<sup>27</sup> Art. 2-bis, c. 2, lett. a), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

<sup>28</sup> Art. 2-bis, c. 2, lett. b), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

<sup>29</sup> Art. 2-bis, c. 2, lett. c), D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

<sup>30</sup> Art. 1, c. 127, L. 04/08/2017, n. 124

<sup>31</sup> Art. 1, c. 125, L. 04/08/2017, n. 124

<sup>32</sup> Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest'ultimo, nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.<sup>33</sup>

### 3.2.1 Esempio di rappresentazione schematica delle informazioni da pubblicare sui media digitali, ovvero sul sito

Qui sotto riportiamo un esempio di rappresentazione schematica delle informazioni da pubblicare sui media digitali, ovvero sul sito<sup>34</sup>

Il presente prospetto contiene le informazioni obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, c. 125-bis della L. 124/2017, inerenti i contributi, le sovvenzioni ed i sussidi pubblici percepiti.

| Ente liquidatorio | Importo incassato | Data incasso | Motivo |
|-------------------|-------------------|--------------|--------|
|                   |                   |              |        |
|                   |                   |              |        |

### 3.2.2 Esempio: nota di rinvio al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato:

Qualora i contributi, le sovvenzioni ed i sussidi pubblici percepiti fossero già disponibili sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, secondo la prevalente dottrina in materia, è possibile farne un richiamo, come segue:

“L'impresa, nel corso del periodo d'imposta 20XX, ha percepito aiuti di Stato, che, ai sensi dell'art. 52, della L. 234/2012, sono pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - [www.rna.gov.it](http://www.rna.gov.it) ”

## 4 FAQ:

### 4.1.1 Contributi di carattere generale; ad es. contributi legati alla pandemia da Covid 19

I contributi statali, regionali e provinciali concessi in seguito alle perdite derivanti dalla pandemia da Covid 19, costituiscono contributi di carattere generale<sup>35</sup>. Questi contributi sono concessi a tutti i soggetti che soddisfano determinati requisiti secondo una disposizione normativa generale. In questi casi, quindi, non esiste una relazione "specifica" tra l'ente pubblico che eroga il contributo ed il beneficiario. Questi contributi non sono quindi soggetti ai citati obblighi di trasparenza<sup>36 37</sup>.

Per le imprese, nel caso di contributi di entità o incidenza eccezionale, devono essere fornite specifiche informazioni in nota integrativa<sup>38</sup>.

### 4.1.2 Contributi alle imprese turistiche – imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno può essere istituita dai comuni con deliberazione del consiglio comunale. Questa imposta viene riscossa dagli ospiti quando soggiornano nelle strutture ricettive. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei

<sup>33</sup> Art. 1, c. 125-bis L. 124/2017, come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

<sup>34</sup> Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/01/2019, n. 2

<sup>35</sup> Art. 1, c. 125-bis, L. 04/08/2017, n. 124 – come modificato dall'art. 35 della L. 34 del 30.04.2019

<sup>36</sup> Documento Assonime - CNDCEC Maggio 2019

<sup>37</sup> Circolare del Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali nr. 6 del 05.06.2021

<sup>38</sup> Art. 2427, c. 1, nr. 13, CC

beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali<sup>39</sup>.

Qualora gli importi, quali l'imposta di soggiorno riscossa dai comuni, siano trasferiti alle imprese o associazioni turistiche, essi costituiscono un contributo da parte di un'amministrazione pubblica. Questi contributi devono pertanto essere pubblicati dall'impresa o associazione turistica che li abbia percepiti, con le modalità sopra indicate ai punti 2 e 3.

#### **4.1.3 Cooperative sociali**

Le cooperative sociali sono, sotto il profilo civilistico, società (come tutte le cooperative sono tenute ad iscriversi al registro delle imprese ai sensi dell'art. 2200 C.C.). La prevalenza del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica della cooperativa sociale porta a ritenere applicabile a quest'ultima la disciplina prevista per le imprese: pertanto anche le cooperative sociali sono tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, con conseguente sottoposizione, in caso di inadempimento delle sanzioni previste in materia, di cui si dirà di seguito<sup>40</sup>. Le cooperative sociali che svolgono attività per gli stranieri sono tenute a pubblicare trimestralmente sui loro portali internet l'elenco dei soggetti a cui sono stati corrisposti degli importi per lo svolgimento di attività di integrazione, assistenza e protezione sociale<sup>41</sup>.

#### **4.1.4 Nota integrativa**

È stato precisato<sup>42</sup> che per i soggetti che pubblicano i contributi, le sovvenzioni e gli aiuti ricevuti nell'ambito della nella nota integrativa al bilancio, invece che sul sito web, compresi i soggetti che redigono il bilancio abbreviato e le "micro-imprese"<sup>43</sup>, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.

#### **4.1.5 Mancanza di mezzi finanziari**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con propria delibera<sup>44</sup>, ha disposto che la mancanza di fondi per la gestione di un sito online non è una giustificazione per il mancato rispetto da parte di un comune delle disposizioni di pubblicazione e trasparenza prescritte dalla legge.

#### **4.1.6 Contributi del 5 per mille**

I contributi del 5 per mille sono regolati da norme proprie<sup>45</sup> e non rientrano nella composizione del massimale contributivo di euro 10.000,00 di cui ai punti 2 e 3 della presente circolare<sup>46 47</sup>.

### **5 Sanzioni**

A decorrere dall'1.1.2020 (quindi con riferimento ai contributi percepiti nel corso del 2019) l'inosservanza degli obblighi di pubblicità, comporta l'applicazione, in capo a tutti i soggetti obbligati (non solo alle imprese):

- della sanzione pari all'1% di quanto ricevuto - con un minimo pari a € 2.000;

39 Art. 4 del DL 23 del 14.03.2011

40 Circolare del Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali nr. 2 del 11.01.2019, richiamato nel corso del Telefisco 2019 del 31.01.2019

41 Art. 1, c. 125-sexies L. 124/2017, come modificato dall'art. 35 della L. 34/2019

42 Art. 3, c. 6-bis del Decreto Legge 73/2022

43 Ai sensi dell'art. 2435-ter del c.c.

44 Delibera ANAC n. 114 del 15 marzo 2023

45 Legge 266/2005, c. 337-342

46 Vedasi Circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22.05.2007

47 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.07.2016, Art. 2

- della sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

In caso di inadempimento all'obbligo di pubblicazione, entro il termine di 90 giorni dalla contestazione, è applicabile la sanzione dell'integrale restituzione di quanto ricevuto.

Le predette sanzioni sono irrogate dalla Pubblica amministrazione erogante o dal Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario<sup>48</sup>.

L'applicazione delle predette sanzioni per l'anno 2020<sup>49</sup> è stata sospesa fino al 31.12.2021. Il rinvio dell'applicazione delle sanzioni degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2021 è stato sospeso fino al 30.06.2022<sup>50</sup>. L'applicazione di tali sanzioni per l'anno 2022 è stata sospesa fino al 31.12.2022<sup>51</sup>. L'applicazione di tali sanzioni per i contributi e sovvenzioni percepite nell'anno 2022, da pubblicare nel 2023, è stata sospesa fino al 31.12.2023<sup>52</sup>. Questi rinvii riguardano esclusivamente l'applicazione delle sanzioni e non l'obbligo di pubblicare i contributi, le sovvenzioni ed i sussidi ricevuti.

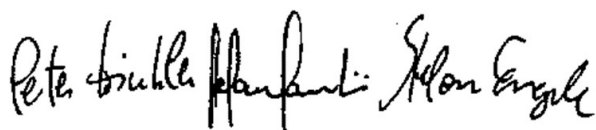
Consigliamo a tutti gli enti pubblici che versano contributi, sovvenzioni o altri benefici economici di qualsiasi natura di informare i destinatari dell'obbligo di pubblicazione.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



48 Art. 1, c. 125-ter L. 124/2017, come modificato dall'art. 35 della L. 34/2019

49 Art. 11-sexiesdecies del D.Lgs. 52/201

50 Art. 1, c. 28-ter del D.Lgs 228/2021

51 Art. 3-septies del D.Lgs 228/2021

52 Art. 22-bis del DL 198/2022